

CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE PER I FORNITORI

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

CCF CGA – edizione 02/2026

CODICE DI CONDOTTA AZIENDALE PER I FORNITORI

SAUTER ITALIA S.p.A. (“SAUTER”) assume l’impegno di compiere ogni azione possibile al fine di garantire ai propri dipendenti un ambiente lavorativo sicuro, trattarli con dignità e rispetto, intraprendere processi di attività e lavorazione, di prestazioni di servizi sostenibili ed ecocompatibili, nonché di rispetto di tutte le normative vigenti.

L’impegno assunto da SAUTER deve essere fatto proprio anche del soggetto (“FORNITORE”) che deve promuovere una cultura in cui i rispettivi dipendenti possano godere delle stesse prerogative senza il timore di ritorsioni, intimidazioni o vessazioni.

SAUTER si riserva la possibilità di effettuare visite presso le strutture del FORNITORE, di richiedere informazioni e documentazione al fine di verificare la conformità al presente Codice di Condotta per i Fornitori.

Il mancato rispetto del Codice di Condotta per i Fornitori può comportare anche la risoluzione contrattuale con azioni inerenti e conseguenti.

1. LAVORO E DIRITTI UMANI

Nella catena della fornitura e nelle attività aziendali, SAUTER si impegna a sostenere i diritti umani e i diritti sul posto di lavoro:

- Trattamento equo: il FORNITORE deve impegnarsi a promuovere un ambiente privo di vessazioni e discriminazioni illegittime. (Esempi di condotta da intendersi come “vessazione” includono minacciare o sottoporre i dipendenti a trattamenti duri o disumani, a molestie anche sessuali, punizioni corporali, coercizioni fisiche e mentali, abusi).
- Divieto di lavoro forzato o traffico umano: il FORNITORE non deve svolgere attività di traffico di esseri umani o avvalersi di forme di lavoro in schiavitù, forzato, coatto, apprendistato irregolare. Questo divieto include altresì il trasportare, ospitare, reclutare, trasferire o ricevere persone per mezzo di minaccia, forza, coercizione, sequestro, frode o pagamento a soggetti che hanno il controllo su altri soggetti per finalità di sfruttamento.
- Divieto di lavoro minorile: il lavoro minorile è severamente proibito. Il FORNITORE non deve assumere minori. L’età minima per l’assunzione o il lavoro deve corrispondere a 16 anni di età. Non sono vietate le partecipazioni a programmi di apprendistato e/o stage scolastici purché in forma legittima e regolamentata.
- Retribuzioni e vantaggi: il FORNITORE è tenuto a retribuire tutti i dipendenti ad almeno ai minimi contrattuali del settore di appartenenza nonché a fornire tutti i vantaggi legalmente obbligatori. Il FORNITORE deve garantire il rispetto degli orari di lavoro massimi applicabili.
- Libera associazione: il FORNITORE riconosce e rispetta il diritto dei lavoratori di unirsi o meno a qualsiasi organizzazione lecita. Il FORNITORE riconosce il diritto di scelta dei lavoratori nel determinare una eventuale rappresentanza sindacale e si impegna, nel caso, a mantenere un rapporto costruttivo con la stessa.
- Conformità dei subappaltatori: Il FORNITORE conviene che i lavoratori a loro forniti da eventuali subappaltatori siano trattati in modo conforme ai principi qui citati.

2. SALUTE E SICUREZZA

Il FORNITORE è tenuto a conformarsi a ogni normativa e regolamento in materia di salute e sicurezza ed il suo programma relativo deve trattare le seguenti questioni:

- Sicurezza sul lavoro: il FORNITORE è tenuto ad impegnarsi nei riguardi di sicurezza e salute dei propri dipendenti, nonché a garantire che la necessaria formazione del personale sia stata completata prima di iniziare eventuali attività lavorative. Il FORNITORE è responsabile di trattare e controllare

l'esposizione dei dipendenti a potenziali rischi per la sicurezza, in conformità a tutti gli standard e/o regolamenti vigenti, nonché mediante ricorso a strumenti idonei, ad esempio progettazione, controlli tecnici e amministrativi, manutenzione preventiva, formazione, procedure di lavoro e dispositivi di protezione individuale adeguati.

- Preparazione alle emergenze: Il FORNITORE è tenuto a disporre di piani e procedure di risposta alle emergenze che attuino ogni normativa e regolamento in materia: prontezza di emergenza, piani di evacuazione, esercitazioni ecc.
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali: Il FORNITORE deve disporre delle procedure e sistemi di gestione e monitoraggio e segnalazione degli infortuni sul lavoro secondo le previsioni di legge.
- Infrastrutture igieniche, cibo e alloggi: Il FORNITORE è tenuto a offrire ai dipendenti servizi igienici puliti, accesso all'acqua potabile e, in caso di strutture per la conservazione e la preparazione dei cibi, a garantire che queste siano conformi alle norme igienico-sanitarie. Altri locali messi a disposizione dei dipendenti devono essere puliti, sicuri e in ordine rispetto alle uscite di sicurezza, riscaldamento ecc..

3. AMBIENTE

Ai fini del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente:

Il FORNITORE si impegna a:

- a) abbracciare il principio precauzionale e cioè agire, in mancanza di certezze scientifiche relativamente alle sfide ambientali, in maniera cauta e conservativa in modo da minimizzare i potenziali impatti;
- b) assicurare il pieno rispetto di ogni legge, regolamento e/o normativa applicabile, in materia ambientale e comunque essere disponibile ad implementare azioni che vadano oltre a quelle richieste per la conformità legale;
- c) ridurre gli impatti ambientali negativi collegati alla propria attività con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera e, dove possibile e appropriato, ad implementare le opportune attività di compensazione;
- d) implementare politiche e sistemi che promuovano il continuo miglioramento della propria gestione ambientale al fine di:
 - utilizzare consapevolmente le risorse ambientali e migliorare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e materiali utilizzati;
 - ridurre i consumi energetici;
 - migliorare la gestione e la conservazione delle fonti idriche (ove applicabile);
 - ottimizzare e garantire una corretta gestione dei rifiuti e minimizzarne la produzione;
 - proteggere la biodiversità e mantenere gli ecosistemi;
 - assicurare la piena trasparenza e rendicontazione degli impatti ambientali collegati alla propria attività.

4. APPROVVIGIONAMENTI SOSTENIBILI

Il rispetto dei principi di sostenibilità deve essere garantito lungo tutta la catena della fornitura. A tale scopo è necessario che il FORNITORE approfondisca i principali impatti sociali ed ambientali in tutta la propria catena di fornitura (materie prime e servizi acquistati, attività svolte da terzi) e selezioni sub fornitori che operino nel pieno rispetto dei principi da sostenibilità e che si impegnino ad utilizzare:

- utilizzare consapevolmente le risorse ambientali e mantenere le condizioni degli ecosistemi;
- utilizzare le risorse idriche in maniera responsabile;
- proteggere e conservare la biodiversità;
- ottimizzare la gestione dei rifiuti e minimizzarne la produzione;
- mitigare il cambiamento climatico;
- aderire a tutte le leggi nazionali ed internazionali, convenzioni e trattati;
- creare impatti positivi nelle comunità locali;
- assicurare il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro eque;
- assicurare una retribuzione decorosa a tutti i propri lavoratori;
- vietare l'utilizzo del lavoro infantile e lavoro forzato;
- assicurare il trattamento umano degli animali ed il rifiuto di qualsiasi forma di sperimentazione animale.

5. INTEGRITA' E CONFORMITA'

Registri e documentazione: Il FORNITORE è invitato a creare e mantenere registri e documentazione in modo accurato e a non alterare eventuali voci della documentazione per occultare o distorcere l'operazione sottostante in essa rappresentata. Tutta la documentazione, indipendentemente dal formato, redatta o ricevuta come prova di un'operazione commerciale deve rappresentare in modo completo ed accurato l'operazione o l'evento oggetto di registrazione.

Integrità commerciale: Il FORNITORE è tenuto a conformarsi a ogni normativa e regolamento delle giurisdizioni applicabili, incluse tutte le norme anticorruzione vigenti. Il FORNITORE non può incoraggiare, offrire o ricevere forme commerciali o tangenti illegittime. Inoltre, deve prestare attenzione a evitare di dare l'impressione di tale condotta inappropriata. Il FORNITORE condurrà le relative attività senza intraprendere pratiche di corruzione e non si avvantaggeranno di alcun soggetto mediante pratiche commerciali sleali. Ciò significa che il FORNITORE non deve distorcere le informazioni relative a qualità, caratteristiche o disponibilità dei propri prodotti o servizi. In aggiunta, il FORNITORE acconsente a seguire i principi di integrità, trasparenza e accuratezza nel mantenimento della documentazione aziendale.

Conflitti di interesse: Il FORNITORE è tenuto a sostenere la reputazione di SAUTER ed evitare qualsiasi conflitto di interesse; di riferire a SAUTER se ciò, anche potenzialmente, si verifica.

Tutela della proprietà intellettuale: Il FORNITORE deve rispettare i diritti di proprietà intellettuale e tutelare le informazioni proprietarie. Il trasferimento di tecnologia e know-how deve avvenire in modo da tutelare i diritti di ciascuno.

Abuso di sostanze: Il FORNITORE deve disporre di politiche e procedure atte a garantire che i dipendenti non svolgano il lavoro sotto l'influenza di alcool, droghe illegali o abuso di medicinali.

6. FORMAZIONE

Il FORNITORE è tenuto a mettere in atto misure formative idonee per fornire ai propri manager, dipendenti e collaboratori un adeguato livello di conoscenza e comprensione del contenuto del presente Codice di Condotta, delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché degli standard generalmente riconosciuti.

7. ETICA

Il FORNITORE si impegna a garantire una concorrenza leale ed integra e a rispettare tutti i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati; lo stesso dovrà agire in maniera appropriata per garantire la protezione dei dati personali di SAUTER ITALIA S.p.A. e dei suoi clienti o di altri dati personali la cui gestione deriva dal rapporto commerciale instaurato con SAUTER ITALIA S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. PRINCIPI GENERALI

- 1.1 Le presenti condizioni generali contengono la disciplina contrattuale dei rapporti tra SAUTER e FORNITORE che fornirà beni e/o servizi ordinati da SAUTER attraverso uno specifico ordine di acquisto. Condizioni speciali e particolari in deroga alle presenti saranno valide solo se riportate in calce ai singoli ordini emessi da SAUTER.
- 1.2 Le presenti CGA si applicheranno automaticamente a tutte le vendite di beni e/o servizi effettuate dal FORNITORE fino ad una nuova edizione delle stesse, anche laddove dette CGA non fossero espressamente richiamate negli ordini di SAUTER. Le presenti CGA si intendono tacitamente accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione da parte del FORNITORE, dovendosi considerare le medesime CGA le uniche condizioni che disciplinano gli acquisti derivanti dagli ordini emessi da SAUTER. Esse prevarranno su ogni altro termine o condizione di fornitura o di prestazione di servizi contrastante o divergente contenuti o richiamati in qualsiasi documento proveniente dal FORNITORE e su ogni altra regola contenuta negli usi e nelle pratiche commerciali, nonché sulla prassi sviluppatesi tra le parti. In nessun modo l'eventuale accettazione, da parte di SAUTER di preventivi, proposte di contratto o controproposte emesse dal FORNITORE potrà essere intesa come deroga tacita alle disposizioni contenute nelle presenti CGA che prevarranno su qualsiasi documento contrattuale.

2. ORDINI E LORO MODIFICA

- 2.1 Le caratteristiche dei beni e/o servizi oggetto della vendita saranno definite e precise nei singoli ordini che SAUTER inoltrerà al FORNITORE. L'ordine che SAUTER inoltrerà di volta in volta al FORNITORE, anche a mezzo di posta elettronica, conterrà l'oggetto, le condizioni di resa, il luogo di consegna o di espletamento del servizio richiesto, il prezzo convenuto, le modalità di pagamento e gli oneri a carico del FORNITORE.
- 2.2 Nessuna modifica potrà essere apportata agli elementi contenuti nell'ordine da parte del FORNITORE senza il consenso scritto di SAUTER.
- 2.3 Il FORNITORE confermerà l'ordine sottoscivendo lo stesso ed inviandone copia a SAUTER. Resta tuttavia inteso che l'ordine si intenderà comunque accettato dal FORNITORE e la vendita conclusa fra le parti qualora esso non venga espressamente respinto per iscritto nel termine di 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento.

3. OBBLIGHI DEL FORNITORE

- 3.1 Il FORNITORE dovrà:
 - a) osservare esattamente i termini di consegna dei beni e di effettuazione dei servizi;
 - b) comunicare immediatamente e formalmente a SAUTER ogni e qualsivoglia causa di impossibilità temporanea e/o parziale che si verificasse nel corso dell'espletamento della fornitura. SAUTER a suo insindacabile giudizio assumerà le decisioni del caso, in ordine di tempo e di stato, alle quali il FORNITORE dovrà, senza indugi e contestazioni, attenersi;
 - c) comunicare per iscritto a SAUTER, entro 2 (due) giorni dall'evento, eventuali sopravvenute impossibilità definitive che possano rendere non più attuabile la fornitura dei beni e/o dei servizi, ferma in ogni caso la puntuale ultimazione e consegna degli ordini già accettati e/o in corso e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti da SAUTER;
 - d) garantire le caratteristiche e la qualità dei beni e dei servizi che dovranno essere resi secondo i parametri di qualità previsti dalla certificazione aziendale ISO 9001:2015 applicata dall'azienda;
 - e) rispettare ogni normativa applicabile nella produzione, commercializzazione, distribuzione e fornitura dei beni;
 - f) a correlare la fornitura di tutta la documentazione ad essa inherente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manuali d'uso, certificazioni, ecc.). Resta per altro inteso che la mancata consegna di tale documentazione non completa la fornitura;
 - g) garantire la regolare e precisa tenuta delle scritture contabili – amministrative in ordine alla cessione di beni e prestazioni di servizio nei confronti di SAUTER.

4. GARANZIE DEL FORNITORE, RESPONSABILITÀ E PENALI

- 4.1 Il FORNITORE è responsabile e garante della migliore qualità dei beni in commercio e forniti a SAUTER. Il FORNITORE, inoltre, garantisce che i beni siano idonei per gli scopi specifici per i quali sono acquistati.

da SAUTER. Il FORNITORE garantisce altresì che i beni ed ogni loro parte non violano alcun brevetto, licenza, diritto ecc. di terzi. Il FORNITORE garantisce pertanto di avere il pieno diritto di usare, produrre e vendere i beni e che SAUTER avrà il pieno diritto di usare e rivendere i beni.

- 4.2 La garanzia come sopra descritta resterà valida ed efficace per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del collaudo finale e definitivo dei lavori eseguiti in appalto da SAUTER, nei quali i beni sono stati utilizzati. In caso i beni siano difettosi e/o non conformi il FORNITORE provvederà immediatamente a fornire, senza costi per SAUTER, nuovi beni o parte di questi. Dette sostituzioni dovranno avvenire su semplice richiesta di SAUTER.
- 4.3 Il FORNITORE assume inoltre ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi danno subito da persone e/o cose in dipendenza dei beni forniti ovvero degli impianti ove i beni risultino in esercizio per intervento di SAUTER.
- 4.4 Il FORNITORE è consapevole che la fornitura di beni e/o servizi è necessaria per SAUTER al fine di adempiere a sua volta agli obblighi assunti nei confronti dei propri clienti/committenti e rispettare le scadenze e i vincoli contrattuali degli appalti dalla stessa assunti. Per tale motivo, il FORNITORE, riconosce fin d'ora che i termini di consegna indicati in ciascun ordine di acquisto di SAUTER sono e saranno da considerarsi essenziali e tassativi e che i luoghi e le scadenze pattuite per la consegna dei beni o la realizzazione di servizi, dovranno essere rigorosamente rispettati, assumendosene piena e completa responsabilità nei confronti di SAUTER per ogni e qualsiasi danno, diretto ed indiretto, derivante da negligenza, imprudenza, imperizia e/o ritardo nella fornitura di beni e/o servizi e impegnandosi a tenere SAUTER manlevata e indenne da ogni e qualsiasi passività, di ogni genere e natura, perdita, costo, onere, pregiudizio o danno, diretto o indiretto, derivante alla stessa, anche in conseguenza o in dipendenza di eventuali azioni o reclami da parte di soggetti terzi.
- 4.5 Nel caso di ritardo rispetto ai termini di consegna previsto in ciascun ordine, per cause direttamente o indirettamente imputabili al FORNITORE, indipendentemente dalla quantità e dal valore della fornitura non eseguita, SAUTER applicherà la penale eventualmente indicata nell'ordine, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che SAUTER dovesse subire a causa dei ritardi e salva la risoluzione della vendita per colpa del FORNITORE. Qualora la fornitura debba essere corredata dai documenti di cui al precedente punto 3, il ritardo di consegna produrrà gli effetti sulle penali. Le penali saranno contabilizzate, in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
- 4.6 Il FORNITORE si assume tutti gli oneri e le spese conseguenti a danni e perdite di materiali, attrezzature e macchine di sua proprietà o avute in riparazione, comodato od altro. Il FORNITORE dichiara inoltre di disporre di idonea copertura assicurativa.

5. PRESTAZIONI DI SERVIZI

- 5.1 Il FORNITORE si obbliga ad assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie e l'adempimento di ogni altra incombenza di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 5.2 Il FORNITORE dichiara di ritenere SAUTER sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali infortuni alle persone durante l'esecuzione delle attività oggetto della fornitura.
- 5.3 Il FORNITORE si impegna a far osservare ai propri dipendenti le leggi ed i regolamenti in vigore in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché le disposizioni e norme di sicurezza, disciplina e prevenzione degli infortuni, nei siti dovrà avrà luogo la fornitura. Il FORNITORE si impegna altresì a provvedere all'effettuazione del servizio con personale idoneo, formato, attrezzato, numericamente adeguato e gradito a SAUTER che in caso contrario avrà la facoltà di ottenere l'allontanamento dai luoghi di lavoro, senza specificare il motivo o di rispondere delle conseguenze.
- 5.4 Il FORNITORE dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative, retributive e contributive non inferiori e quelle risultanti dai vigenti contratti nazionali di lavoro ed accordi integrativi.
- 5.5 Il FORNITORE garantisce di non stipulare accordi che prevedano la fornitura di lavoro nero, schemi di falso apprendistato, contratti di subappalto o accordi per lavoro intermittente allo scopo di evitare l'adempimento degli obblighi verso il Personale in osservanza delle leggi applicabili in materia di lavoro e delle leggi e regolamenti per la previdenza sociale.
- 5.6 Il FORNITORE si obbliga ad esimere SAUTER da qualunque richiesta, rivendicazione o pretesa che possa essere avanzata da parte dei suoi amministratori, dirigenti, impiegati od operai o comunque dipendenti o collaboratori della cui opera il FORNITORE si avvale, anche con riferimento al loro impiego od alla cessazione dello stesso, e che comunque derivino da atti o omissioni del FORNITORE stesso.
- 5.7 Il FORNITORE, in fase di qualifica da SAUTER si impegna a produrre su semplice richiesta tutta la documentazione richiesta a titolo esemplificativo e non esaustivo: DURC, DURF, per la regolarità contributiva e fiscale, attestazioni e certificazioni in ambito Qualità e Sicurezza dove necessarie,

dichiarazione ecc. La mancata produzione della documentazione richiesta può inficiare sulla durata del rapporto di fornitura e sul pagamento delle competenze del FORNITORE.

6. **PREZZO E PAGAMENTO**

- 6.1 Il prezzo applicabile alla vendita è quello indicato nell'ordine. Il prezzo si intende incluso di imballaggio e di ogni altro costo, nonché di eventuali documenti a corredo della fornitura per ciò che riguarda la fornitura di bene. Per la fornitura di servizi il prezzo si intende sempre a corpo. Il prezzo sarà in ogni caso considerato fisso e non soggetto a revisioni od aumenti né adeguamenti di qualsiasi genere. Nessun onere aggiuntivo è ammesso se non previamente concordato per iscritto fra le parti.
- 6.2 Il FORNITORE invierà la fattura elettronica al codice SDI: SUBM70N. Nel caso l'emittente non sia tenuto all'emissione di fattura elettronica dovrà provvedere all'invio a SAUTER a mezzo posta elettronica (sauteritalia@pec.it oppure info@sauteritalia.it). Le fatture dovranno contenere il numero ed il riferimento dell'ordine e tutti i requisiti di legge. Normalmente viene accettata una singola fattura per ogni ordine; nel caso in cui il FORNITORE procedesse all'invio di una fattura cumulativa, la stessa dovrà riportare per ogni riga di addebito il numero d'ordine od il riferimento specificato da SAUTER (esempio: progetto). Le fatture non corrette saranno considerate invalide e potranno essere respinte. I termini di pagamento decorreranno dal momento di sistemazione del documento contabile.
- 6.3 Resta inteso che il pagamento da parte di SAUTER al FORNITORE, non potrà mai essere interpretato come accettazione dei beni e/o dei servizi, restando impregiudicati tutti i rimedi e le azioni spettanti a SAUTER in caso di vizi, difetti o errori nella fornitura.
- 6.4 Nell'ipotesi in cui la fornitura venga utilizzata nell'ambito di appalti pubblici, il FORNITORE si obbliga a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (artt. 3 e 6 Legge 136/2010; artt. 6 e 7 D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010). In particolare, il FORNITORE si impegna a comunicare a SAUTER, gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla specifica commessa pubblica nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. Il FORNITORE, inoltre, si obbliga ad indicare nelle fatture il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
- 6.5 Il FORNITORE si impegna a produrre regolarmente tutta la documentazione prevista dal D.L. 223/2006 e s.m.i. ed alla L. 157/2019 in materia di "Responsabilità solidale" (sia di carattere contributivo che fiscale).

7. **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

- 7.1 Il FORNITORE dà atto espressamente di essere stato avvisato da SAUTER che leggi vigenti, e le procedure interne di SAUTER proibiscono espressamente la promessa, l'offerta o il pagamento di somme di denaro, altre utilità o liberalità a qualsiasi dipendente della Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale o a qualsiasi terzo, ciò allo scopo di ottenere, riservare o favorire la conclusione di affari per SAUTER o per qualsiasi altra persona. La violazione delle disposizioni comporta la risoluzione contrattuale con effetto immediato. Ferma restando la responsabilità del FORNITORE per le perdite, i danni e le spese derivanti a SAUTER dalla violazione di cui sopra.

8. **RECESSO E RISOLUZIONE**

- 8.1 SAUTER potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto. SAUTER e il FORNITORE potranno negoziare l'importo di eventuali spese in cui sia necessariamente incorso il FORNITORE come diretta conseguenza del recesso di SAUTER. Tali spese dovranno essere ragionevoli, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al FORNITORE.
- 8.2 Il contratto si intenderà risolto mediante comunicazione scritta di SAUTER ai sensi dell'art. 1454 C.c., in caso di inadempimento del FORNITORE delle obbligazioni previste dalle presenti CGA. La risoluzione avverrà decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di recesso di SAUTER senza che il FORNITORE abbia posto rimedio all'inadempimento. È fatto salvo in ogni caso il diritto di SAUTER al risarcimento di tutti i danni comunque collegati all'inadempimento del FORNITORE.
- 8.3 SAUTER avrà facoltà di risolvere il contratto, con semplice avviso scritto al FORNITORE, qualora il FORNITORE venga a trovarsi in una qualsiasi delle seguenti ipotesi: fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, altre procedure concorsuali fin dal momento della convocazione di assemblea per la deliberazione delle stesse, messa in liquidazione, cessazione dell'attività del FORNITORE.

9. **DISPOSIZIONI FINALI**

- 9.1 Le presenti CGA superano e sostituiscono ogni precedente negoziazione e/o intesa, sia scritta che verbale, in precedenza eventualmente intercorsa tra le Parti sulla materia che ne forma oggetto.
- 9.2 L'invalidità di una o più pattuizioni contenute nelle presenti CGA non comporterà l'invalidità delle CGA nella loro interezza o di altre singole pattuizioni delle stesse. Verificandosi tale ipotesi, le parti saranno tenute a ricercare in buona fede, con spirito costruttivo ed in tempi ragionevoli, un accordo per sostituire le pattuizioni invalide con altre valide, il cui contenuto consenta di conseguire gli scopi di quelle invalide nella misura più ampia possibile.
- 9.3 L'eventuale tolleranza di ciascuna delle parti in merito a comportamenti dell'altra costituente violazione delle clausole delle presenti CGA non potrà essere intesa come rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni ivi contenute.
- 9.4 Il FORNITORE non potrà cedere né trasferire a terzi, ad alcun titolo e per qualsivoglia ragione, il contratto ed i crediti che ne deriveranno o i diritti o parte di essi, a pena nullità (cessione del credito e subappalto).
- 9.5 Con riferimento al nuovo Regolamento UE GDPR 2016/679 circa la tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza del fatto che i propri dati personali, utili a fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contrattuali, verranno dall'altra parte conservati ed utilizzati. Per ulteriori approfondimenti sui principi di tutela dei dati personali adottati da Sauter Italia S.p.A. si rimanda al seguente link: www.sauteritalia.it.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 10.1 Le presenti CGA sono disciplinate dalla legge italiana.
- 10.2 Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione delle presenti CGA sarà competente l'Autorità giudiziaria di Monza Brianza, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro foro alternativo.

11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS 231/2001

- 11.1 Il FORNITORE dichiara di conoscere le norme comportamentali adottate da Sauter Italia con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e, per quanto di interesse in questa sede, dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico disponibile al seguente link: www.sauteritalia.it; dichiara e riconosce, per l'effetto, di essere consapevole delle conseguenze che comportamenti contrari al citato documento e alla normativa D. Lgs 231/2001 possono avere riguardo al rapporto contrattuale. Tali comportamenti configureranno inadempimento contrattuale fonte di onere risarcitorio e causa di risoluzione del contratto.

.....
Data

.....
Firma

Il FORNITORE dichiara espressamente di aver recepito i contenuti del Codice di Condotta Aziendale per i Fornitori, di accettare ogni singola clausola delle presenti CGA e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli:

1) Principi generali; 4) Garanzie del fornitore, responsabilità e penali; 5) Prestazioni di servizio 8) Recesso e Risoluzione; 9) Disposizioni finali; 10) Legge applicabile e foro competente; 11) Codice etico e modello organizzativo.

.....
Data

.....
Firma

ATTENZIONE - Comunicazioni:

- ✓ Ogni documento (DDT, fatture) dovrà riportare il numero dello specifico ordine;
- ✓ I pagamenti in scadenza per i mesi di agosto e dicembre dovranno essere spostati al giorno 10 del mese successivo;
- ✓ Non si accettano spese di incasso su ricevute bancarie;
- ✓ In caso di consegna diretta presso il cantiere/sito, si prega anticipare copia del DDT all'ufficio acquisti: purchase@sauteritalia.it
- ✓ **NULLA RICEVENDO ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELL'ORDINE, LO STESSO SI RITERRÀ INTEGRALMENTE ACCETTATO.**